

COMUNICATO STAMPA

**Piattaforme online, al via lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali
nei settori e-commerce, locazioni, servizi e noleggio di mezzi di trasporto
Un provvedimento fissa regole e termini per l'invio dei dati all'Agenzia**

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri "non-Ue" (Fpo), dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. Con un [provvedimento](#) firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, diventa operativa la direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell'ordinamento italiano dal Dlgs n. 32/2023.

Quali sono le attività "monitorate" - In particolare, la Dac7 stabilisce che rientrano nell'obbligo di comunicazione: l'e-commerce, l'affitto di beni immobili, l'offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano tuttavia fuori dall'obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività "pertinenti"), per i quali l'Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai "piccoli inserzionisti" (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività "pertinenti" e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell'anno).

Le piattaforme interessate - Il provvedimento definisce i contenuti, i termini della comunicazione e le regole per i gestori tenuti all'invio. A dover comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese. I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una "Comunicazione di assenza di dati da comunicare". Il provvedimento detta le regole anche per i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori

stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate: è il caso, solo a titolo di esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.

I termini per le comunicazioni - I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.

Roma, 21 novembre 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Stampa

06.50545093

entrate.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)